



# **COMUNE DI POLISTENA**

*Provincia di Reggio Calabria*

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **ISTITUTIVO**

## **DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con delibera C.C. n. 19 DEL 10-06-2005**

**Sommario**

<b>ART. 1 - FINALITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'“ALBO DELLE ASSOCIAZIONI” .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'“ALBO DELLE ASSOCIAZIONI” .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 - REVISIONE DELL'ALBO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL' ALBO .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 - PUBBLICAZIONE ANNUALE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 - CONVENZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE .....</b>	<b>8</b>



### **ART. 1 - FINALITÀ**

Il Comune di Polistena riconosce e promuove il pluralismo associativo finalizzato alla tutela dei cittadini ed al perseguimento dell'interesse generale della Comunità locale a fini civili, sociali, naturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge, dallo Statuto comunale e dalle norme regolamentari.

### **ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'“ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”**

1. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale è istituito l'“Albo delle Associazioni” che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno fini di lucro.

2. Le Associazioni iscritte nel Albo comunale sono impegnate, assieme all'Amministrazione, alla valorizzazione di tutte le ispirazioni ideali, culturali, etniche e religiose che concorrono allo sviluppo della vita democratica.

3. Il Funzionario Responsabile del servizio, cui sono attribuite le competenze relative all'istruttoria sulle domande di iscrizione all'Albo, alla sua revisione ed alle proposte di cancellazione, è il Capo Ripartizione Servizi Sociali.

### **ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'“ALBO DELLE ASSOCIAZIONI”**

Possono richiedere l'iscrizione all' Albo, le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo, le Associazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:



- a. l'assenza di fini di lucro,
- b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- c. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

1. La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione;
- b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c. per le associazioni già operanti sul territorio, relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio o nel diverso periodo di operatività, se inferiore, nonché i dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
- d. elenco dei beni immobili patrimoniali con indicazione della loro destinazione, nonché dei beni mobili.

2. L'iscrizione avviene con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria e verifica dei presupposti, effettuata dal Responsabile del Servizio;

3. Il Responsabile del Servizio cura l'istruttoria della domanda, che deve concludersi con provvedimento motivato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non procede ai sensi del comma successivo.

4. Qualora il Responsabile del Servizio intenda adottare un provvedimento negativo, prima della formale adozione di un provvedimento comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano



all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del relativo termine. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

5. Le Associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo provinciale delle Associazioni, sono iscritte d'ufficio previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

#### **ART. 5 - REVISIONE DELL'ALBO**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune:

a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati o comunicano le eventuali variazioni;

b. una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e di utilizzazione delle risorse.

2. Ogni altra variazione dello Statuto dell'Associazione è comunicata all'Amministrazione entro tre mesi.

#### **ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL' ALBO**

1. Qualora l'Associazione iscritta all' Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall' Albo medesimo mediante deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Responsabile del Servizio e previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, notificata al legale rappresentante dell'Associazione;



2. La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

#### **ART. 7 - PUBBLICAZIONE ANNUALE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Il Comune di Polistena cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all' Albo;

2. Il Comune di Polistena cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi.

#### **ART. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Alle Associazioni iscritte all' Albo sono riconosciute, con le modalità e le forme previste dal presente regolamento, i diritti specificatamente previsti dall'art. 11 dello Statuto;

2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all' Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. del;

3. I Partiti e le altre Associazioni che perseguono finalità di natura politica nel territorio comunale, hanno la facoltà di ottenere l'iscrizione all'Albo. Agli stessi è inibita la concessione di sussidi, contributi e altre forme di agevolazioni.

4. Il Comune può stipulare, con i soggetti associati iscritti all' Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge in generale, dalle leggi regionali, dallo statuto comunale e dalle norme regolamentari.

#### **ART. 9 - CONVENZIONI**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.



L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative, anche gestionali, di quelle erogate dai servizi comunali e deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa;

2. Fatta salva la disciplina per la stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente, fra le clausole inderogabili, dare disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse;

3. L'Amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni con le Associazioni sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale, nel rispetto del trincio di trasparenza e di evidenza pubblica, per regolare i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano eventuali rapporti di servizi in concessione si regolarizzano, tra loro, i rapporti economici, individuando il canone di conduzione eventualmente dovuto dalle Associazioni al Comune di Polistena - Regolamento istitutivo dell'Albo delle Associazioni Comune e, nel contempo, l'eventuale impegno del Comune stesso ad erogare il beneficio economico attribuibile per il funzionamento dell'Associazione;

4. La durata del rapporto concessorio di cui al precedente comma è fissata ordinariamente in sei anni salvo eventuali deroghe dovute a condizioni di carattere straordinario o disposizioni normative. Esso può essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi o per il venir meno dell'interesse pubblico.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Le Associazioni iscritte all' Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed ogni forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.



3. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche o integrazioni.

#### **ART. 11 - NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo è presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione, attraverso manifesti murali ed all'Albo Pretorio, di apposito Bando predisposto dal Responsabile del Servizio.

